



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PASCA	ROBERTO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	ASSANDRI	PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>	CUNATI	RENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2174/2015
depositato il 31/12/2015

- avverso la sentenza n. 960/2015 Sez.1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
GENOVA
contro:
COMUNE DI GENOVA

proposto dagli appellanti:
IMMOBILIARE PALU' SPA
VIA CURTATONE 6/14 16122 GENOVA GE

difeso da:
DA PASSANO FILIPPO
PIAZZA SAN MATTEO 15/2 16100 GENOVA GE

difeso da:
GAZZA PAOLO MICHELE
PIAZZA SAN MATTEO 15/2 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 100286/2009 I.C.I. 2009

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2174/2015

UDIENZA DEL

07/07/2016 ore 10:15

N°

1126

PRONUNCIATA IL:

- 7 LUG. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

26 SET. 2016

Il Segretario



IN FATTO E IN DIRITTO

L'**IMMOBILIARE PALU' SPA** ha presentato appello avverso la sentenza in data **5.5.2015** della Commissione Tributaria Provinciale di **GENOVA**.

Deve subito precisarsi che, ai sensi dell'art. 36 del DLGS 546 del 92, è sufficiente una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

Conseguentemente, anticipandosi la modifica di cui all'art. 132 CPC, deve escludersi che nella sentenza tributaria vi debba essere anche un'ampia esposizione dello svolgimento del processo.

In considerazione di quanto precede devono intendersi integralmente richiamati gli atti introduttivi dell'appello; le allegazioni; le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive.

Tanto premesso è opportuno riepilogare, seppur succintamente, i fatti di causa.

*

Con ricorso depositato in data 24 dicembre 2013 la società immobiliare ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento, relativo all'Ici per l'anno 2009, emesso dal comune di Genova, con il quale è stata accertata una differenza di imposta di euro 6372,68, per parziale e/o omesso versamento ICI.

La commissione tributaria provinciale ha ritenuto:

- l'atto impugnato correttamente notificato in quanto consegnato presso la sede della società, da messo comunale, in data 27 settembre 2013;
- regolarmente sottoscritto in quanto reca l'indicazione meccanizzata del responsabile del tributo del procedimento;
- risulta adeguatamente motivato in quanto contiene tutti gli elementi previsti dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 32 del 2001 e successive modificazioni;
- gli immobili indicati nell'avviso risultano di proprietà della società;
- corretta e l'aliquota applicata del 9×1000 in quanto ciò che rileva è la circostanza che gli immobili siano locati e non l'oggetto sociale dell'attività svolta dalla società;
- il Comune può applicare aliquote differenziate;
- corretta è l'imposizione della sanzione trattandosi di parziale versamento dell'imposta dovuta.

La commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso compensando le spese.

Avverso tale decisione ha presentato appello la società immobiliare, eccependo:

- l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento in particolare ha ribadito come fin dalla proposizione del ricorso è stato eccepito che l'atto impugnato è del tutto privo di relata di notifica e conseguentemente il giudice di primo grado ha affermato del tutto apoditticamente la regolarità della notifica, atteso che ha ritenuto che l'atto impugnato sia stato consegnato tramite messo comunale presso la sede della società contribuente in data 27/9/2013 (cosa non vera in quanto in atti la relata vi è ed è regolare);
- la nullità dell'accertamento per mancanza di sottoscrizione;
- la nullità dell'avviso di accertamento per omessa motivazione;
- la non appartenenza di alcune unità immobiliari alla società contribuente;
- l'illegittimità di tutte le aliquote del 9×1000 applicate sulla base della delibera di giunta numero 1243 del 20 dicembre 2006 per gli alloggi non locati;
- l'erroneità in concreto delle aliquote applicate;
- l'erroneità nella determinazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria.

*



Il giudizio portato all'attenzione di questo collegio si basa sulla mera reiterazione di questioni e argomenti già valutati nel grado precedente, senza formulare critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata.

L'articolo 53 del decreto legislativo 546 del 1992, prevede tra i requisiti di ammissibilità dell'appello l'esposizione di motivi specifici.

Neppure, in questo grado, possono esporsi ulteriori riferimenti ad altri vizi dell'atto ciò in quanto il ricorso introduttivo deve contenere l'intero programma difensivo per quanto riguarda sia la causa petendi sia il petitum.

Tuttavia, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine all'ammissibilità deve evidenziarsi come l'effetto devolutivo dell'impugnazione comporta il riesame ad opera del giudice di appello delle questioni già oggetto del ricorso introduttivo.

Tanto premesso deve osservarsi come sul motivo relativo alla eccezione dell'illegittimità di tutte le aliquote del 9×1000 applicate sulla base della delibera della giunta comunale (numero 1243 del 20 dicembre 2006) per gli alloggi non locati, corretta è l'argomentazione portata dalla parte ricorrente.

Infatti, la ratio della norma e quella di sanzionare con l'applicazione di un'aliquota maggiore coloro che mantengono a propria disposizione alcuni immobili non immettendoli così sul mercato e generando conseguentemente una tensione abitativa nel comune.

Tuttavia tale ragionamento non può essere applicato anche nei confronti di una società immobiliare quale, per l'appunto, l'IMMOBILIARE PALU, il cui unico scopo è quello di porre gli immobili a reddito.

Conseguentemente non può ritenersi legittimo che gli immobili non locati vengano sottoposti ad una tassazione maggiorata nella misura del 9×1000 bensì deve trovare applicazione dell'aliquota ordinaria del 4×1000 .

In tal senso anche la sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria, sezione terza, numero 1431 del 26 novembre 2015 depositata il 14 dicembre 2015.

Tale concetto risulta ribadito anche nella sentenza 25.021 del 2015 della sezione tributaria della corte di cassazione.

In tale sentenza è stato ritenuto che il giudice d'appello abbia fatto corretta applicazione della norma di cui all'articolo 14 del regolamento del Comune di Genova "laddove prevedeva che ai fini dell'applicazione del tributo si intendeva per alloggio non locato l'unità immobiliare - tenuta a disposizione per l'utilizzo diretto del possessore. Invero non è ipotizzabile l'utilizzo diretto del possessore qualora sia riferito ad una società di capitali che ha come oggetto sociale la detenzione di immobili a scopo commerciale (locazione), considerato che l'uso diretto presuppone la fruizione dell'immobile da parte del proprietario secondo le finalità abitative proprie del bene".

In considerazione di quanto precede deve pertanto ritenersi applicabile agli immobili non locati della società immobiliare Palu, l'aliquota nella misura del 4×1000 .

*

Per quanto riguarda le spese del presente procedimento, in virtù del principio della soccombenza, le stesse avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico della parte contribuente che è risultata soccombente con riferimento alla presente fase di giudizio; tuttavia, in considerazione del parziale accoglimento e del fatto che in primo grado da parte contribuente che è risultata soccombente, possono compensarsi le stesse.

PQM



accoglie parzialmente l'appello della IMMOBILIARE PALU' S.p.A. nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.

Genova, 7 Luglio 2016

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Roberto Pasca

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Pasca', written over the printed name.